



CITTA' DI SOMMA VESUVIANA

(Provincia di Napoli)

Ordinanza n. 10

Li 4-2-010

DIVIETO DI VENDITA ED USO BOMBOLETTE SPRAY, PETARDI DI OGNI GENERE ED ALTRI ARTICOLI PERICOLOSI E FASTIDIOSI.

IL SINDACO

Ritenuto

Che l'approssimarsi delle ricorrenze del Carnevale vede per consuetudine, l'uso incontrollato di bombolette spray schiumogene e materiale imbrattante e colorante, nonché di altri articoli quali fialetti puzzolenti, polverine pruriginose pericolose per la salute e l'incolumità, soprattutto quando maneggiate da ragazzi che per la loro età, non sono in grado di rendersi conto dei danni che essi possono provocare;

Considerato

Che queste azioni inqualificabili, per il modo spesso molto sconsiderato con cui sono effettuate, provocano danni diretti alla salute dei cittadini, alla loro integrità fisica ed all'ambiente circostante, danno peraltro origine, spesso a niente si adattano al clima festoso del momento e che rischiano, altresì, di incidere negativamente sotto l'aspetto dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Preso atto

Che è necessario ed opportuno procedere all'adozione di provvedimenti urgenti che mirano a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica oltre che a prevenire quanto sopra evidenziato;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino al 21.02.2010 è severamente vietato, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'uso ed il commercio di bombolette spray schiumogene e materiale imbrattante e colorante, di scherzi composti con polvere pirica o comunque esplosivi, nonché di altri articoli quali fialette puzzolenti, polverine pruriginose e di altri prodotti similari;

AVVERTE

Che il commerciante inadempiente sarà assoggettato ad una sanzione amministrativa di € 100,00 oltre il prescritto sequestro dei prodotti ai sensi dell'art. 20 della stessa legge;

che i cittadini detentori e colti in flagranza di reato a prescindere da più gravi sanzioni previste dal Codice Penale, saranno assoggettati alla sanzione di € 25,00 oltre al sequestro del prodotto ed eventuali prescritti da leggi speciali;

che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.


La vigilanza urbana e la forza pubblica controlleranno il rispetto della presente e procederanno al sequestro immediato di tutto quanto detenuto e commerciato in violazione della presente.

Si notificchi:

- a tutti gli esercizi commerciali nonché a tutti i cittadini mediante affissione all'albo Pretorio della Casa Comunale e affissione pubblica;
- al Commissariato di P.S. di San Giuseppe Vesuviano, ai Carabinieri di Somma Vesuviana ed alla Polizia Municipale per quanto di competenza.

IL SINDACO

Dott. Raffaele Allocca

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raffaele Allocca', written over the typed name. The signature is stylized and cursive.